



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO PER LA ROTTURA E IL RIPRISTINO
DEL SUOLO PUBBLICO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 131 del 19/11/1998



POLIZIA MUNICIPALE
Città di Ascoli Piceno

Via S. Pietro in Castello, 3/5 - 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 / 244674

Fax 0736 / 244665

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 131 DEL 19 NOV. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Aleva)

REGOLAMENTO PER LA ROTTURA E IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1

Rotture di suolo pubblico

1. Si definisce rottura di suolo pubblico ogni alterazione della superficie o del sottosuolo con modificazione superficiale del piano calpestabile, sia stradale che non, causata da interventi non accidentali, per qualsiasi ragione.

Art. 2

Autorizzazione

1. Ogni rottura di suolo pubblico che prescinda da interventi di emergenza su reti di servizio deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'Amministrazione Comunale - Settore Manutenzione e Patrimonio, e, nel caso in cui la stessa riguardi una sede viabile, deve essere autorizzata anche la modifica della segnaletica esistente per l'esecuzione dei lavori.

Art. 3

Modalità di autorizzazione

1. La ditta che ha necessità di procedere a rottura di suolo pubblico deve presentare istanza, in carta semplice, all'Amministrazione Comunale su modello reperibile presso il Settore Manutenzione e Patrimonio - U.O. Strade e Fognature. Nella stessa dovrà indicare la tipologia dei lavori, la durata degli stessi, la data di inizio, la ditta esecutrice e quant'altro indicato dal modello.

2. Entro il termine di giorni 15 (quindici), espletato l'accertamento da parte della competente U.O., verrà rilasciata l'autorizzazione alla rottura di suolo pubblico, previo versamento di idonea cauzione per il ripristino del manto e della segnaletica. La cauzione dovrà essere fornita mediante deposito di un assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Ascoli Piceno - Settore Manutenzione e Patrimonio, presso l'Ufficio Patrimonio.

3. Il Settore Patrimonio acquisirà, prima del rilascio dell'autorizzazione, il parere per la viabilità dal Comando di Polizia Municipale. Una copia del parere sarà inviata dal Comando stesso all'Ufficio Traffico e Circolazione per l'emanazione dell'ordinanza relativa alla viabilità.

4 . L'ordinanza per la viabilità avrà validità per mesi due dalla data del rilascio: è fatto obbligo alla ditta interessata di comunicare, cinque giorni prima, la data di inizio dei lavori.

5 . Il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla viabilità sarà sanzionato ai sensi degli artt. 21 e 25 del Codice della Strada, mentre il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione alla rottura di suolo pubblico sarà sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e dell'ordinanza n. 115 del/..../.....

Art.4

Interventi di urgenza

1 . Per interventi di urgenza si intendono quelli che comportano l'interruzione del servizio all'utenza e comportino pregiudizio alla sicurezza.

2 . Nell'ipotesi in cui la rottura di suolo pubblico dovrà avvenire per interventi di urgenza su reti di servizio, l'Ente interessato dovrà comunicare tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, a mezzo fax, all'Ufficio Tecnico Comunale - U.O. Strade e Fognature e al Comando Polizia Municipale la località di intervento, la durata dello stesso e le deviazioni alla viabilità che ne derivano.

3 . Ai limitati fini di cui al secondo comma entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti interessati ad interventi di urgenza dovranno richiedere all'Ufficio Traffico e circolazione l'emanazione di un'ordinanza di carattere generale che li autorizzi ad interventi sulla viabilità.

4 . Al momento dell'esecuzione dei lavori di urgenza, gli enti interessati dovranno procedere alla sistemazione della segnaletica di viabilità secondo quanto previsto dal codice della Strada e dalla circolare n. del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 5

Durata dell'autorizzazione

1 . L'autorizzazione alla rottura di suolo pubblico ha validità per giorni 60 (sessanta) dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo senza che i lavori vengano eseguiti, la stessa si intende revocata di diritto, e deve essere ripresentata apposita istanza per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6

Ripristini

1 . L'esecuzione degli scavi e dei lavori di rottura del suolo pubblico deve avvenire a regola d'arte e secondo le normative tecniche indicate nell'autorizzazione. Una volta terminato il lavoro, il rinterro dello scavo deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale misto cementato con le caratteristiche indicate nell'autorizzazione.

2 . E' facoltà dell'Amministrazione, a seguito di sopralluogo tecnico, emanare ordinanza con efficacia immediata di interruzione dei lavori, ove questi siano eseguiti in difformità delle prescrizioni.

3 . Il ripristino del manto stradale deve avvenire secondo modalità ben precise: si dovrà provvedere a scarificare un tratto di manto stradale non inferiore a metri due oltre quelli occupati dallo scavo in senso longitudinale e di larghezza pari ad.

una semicarreggiata, e procedere al rifacimento dell'intero tratto in maniera che sullo stesso non vi siano avvallamenti e sopraelevazioni.

4. La risistemazione ed il ripristino comprendono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata dallo scavo ed il ripristino di quella verticale eventualmente asportata. Il materiale usato per il ripristino della segnaletica deve essere identico a quello danneggiato.

Art. 7

Sopralluoghi

1. Una volta effettuato il ripristino a regola d'arte, la ditta dovrà comunicare a mezzo fax il termine dei lavori. L'U.O. Strade e Fognature entro cinque giorni effettuerà i sopralluoghi di competenza per la verifica dei lavori, dopodiché si procederà allo svincolo della cauzione versata mediante decreto del Dirigente del Settore Patrimonio.

Art. 8

Ripristini non regolamentari

1. Nell'ipotesi in cui il ripristino del manto stradale o della segnaletica non avvenga entro i quindici giorni non festivi successivi a quello di ultimazione dei lavori, o lo stesso non sia eseguito a regola d'arte come previsto dagli articoli precedenti, l'Amministrazione, a seguito del sopralluogo dei tecnici, con decreto del Dirigente del Settore Patrimonio, provvede ad incamerare la cauzione, destinando i fondi al rifacimento delle opere danneggiate e ripartendo gli stessi in percentuale in base all'entità dei danni emersi.

Art. 9

Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Edilizio, di Polizia Urbana ed agli altri regolamenti vigenti nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, nonché al Codice della Strada.